

essere allegata un'apposita domanda con la documentazione comprovante il danno lamentato.

2. L'istanza, sottoscritta a norma dell'articolo 125 del Codice di procedura civile, è consegnata dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale la notifica alle parti convenute, a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Entro 10 giorni dall'avvenuta notifica, l'istanza deve essere depositata in cancelleria in uno alla relativa documentazione e alla richiesta di iscrizione a ruolo; la stessa s'intende proposta il giorno del deposito per la notifica.

3. L'istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del Codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti contenuti nell'elenco di cui al precedente comma 1, lettera h, o comunque identificabili sulla base dei criteri indicati nell'istanza stessa.

4. Un estratto dell'istanza introduttiva, contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e diritto, l'indicazione delle domande, del Tribunale avanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti, deve essere pubblicato, entro 10 giorni dall'avvenuta notifica ai convenuti, sulla Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione avviene a cura del procedente ma a spese dello Stato.

#### **Art. 5**

##### **Opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva**

Il convenuto deve notificare alla controparte e depositare presso la cancelleria del Tribunale, entro 60 giorni dalla notifica di cui all'articolo 4, comma 2, l'eventuale opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva prendendo posizione in particolare sui requisiti per l'ammissibilità della stessa.

#### **Art. 6**

##### **Istanze concorrenti**

1. Avuta notizia dell'avvenuto deposito di un'istanza di azione collettiva, ciascun soggetto che vi abbia interesse può presentare, presso il medesimo Tribunale, una istanza contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 4, al fine di supportare la prima istanza di azione collettiva e chiedere di essere nominato promotore della classe in vece del primo promotore. Nel caso in cui contro il medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, vengono valutate, ai fini della nomina del promotore della classe, solo le istanze depositate in cancelleria entro 60 giorni dalla avvenuta pubblicazione dell'estratto di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Entro 90 giorni dal deposito della prima istanza di azione collettiva, chiunque vi abbia interesse può depositare memoria integrativa, con particolare riferimento a possibili conflitti d'interesse che potrebbero essere ostativi alla scelta di uno o più promotori della classe.

3. Il Giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo, tenuto conto degli elementi di cui al precedente comma 2 e della qualità delle argomentazioni sostenute.

#### **Art. 7**

##### **Decreto sull'ammissibilità dell'azione collettiva**

1. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva il Giudice valuta:

a) la sussistenza del *fumus boni juris* sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo;

b) la meritevolezza dell'azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;

c) la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti

della classe, a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale.

In caso di ammissione dell'azione collettiva il Giudice nomina il promotore della classe, il curatore amministrativo ed ammette il promotore della classe e la classe medesima al gratuito patrocinio nei limiti di cui all'articolo 15.

2. Decorsi 90 giorni dal deposito della prima istanza di azione collettiva contro il medesimo convenuto, il cancelliere, nei 10 giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il medesimo convenuto.

3. Il Presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il Giudice relatore. Questi, entro 60 giorni dalla designazione, presenta al Collegio le proprie osservazioni; entro 5 giorni dalla presentazione, il Tribunale in composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina il promotore della classe. Per comprovate ragioni, il Presidente può prorogare il termine a norma dell'articolo 154 del Codice di procedura civile.

4. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il decreto deve contenere:

a) l'indicazione del promotore della classe scelto per l'azione collettiva; nel caso di una pluralità di istanze il Giudice motiva la scelta indicando i criteri utilizzati;

b) la definizione della classe in grado di identificare in modo univoco, attraverso l'esame della documentazione, i soggetti che vi appartengono ed i soggetti che devono essere esclusi, precisando i requisiti di appartenenza, oggettivi e soggettivi, e la documentazione atta ad atte-